II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1924 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2021

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 ([2]) che prevede detrazioni applicabili al contingente di sgombro assegnato alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, nonché al contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8, a seguito del superamento del contingente di sgombro nel 2009.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1244 della Commissione ([3]) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2020 e il 2023. La Spagna aveva chiesto di utilizzare le 3 341 tonnellate non pescate nel 2019 come detrazioni per il 2019 e di ridurre le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per il 2020 e il 2023. La detrazione da applicare al contingente di sgombro pertinente per il 2019 prevista nell'allegato del regolamento (UE) 2020/1244 avrebbe dovuto essere aumentata delle 3 341 tonnellate non pescate. Poiché tale aggiunta è stata involontariamente omessa, i quantitativi da detrarre per il 2019 dovrebbero essere rettificati. Nel 2020 la Spagna non ha pescato 114 tonnellate del contingente di sgombro assegnatole per tale anno, esercitando quindi sullo stock una pressione di pesca inferiore al quantitativo massimo consentito in conformità alle possibilità di pesca relative all'anno in questione. La Spagna ha chiesto di utilizzare tali quantitativi non pescati ai fini delle detrazioni per il 2020 e di ridurre di conseguenza le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per il 2023. I quantitativi per le detrazioni relative al 2020 e al 2023 stabiliti nel suddetto regolamento dovrebbero essere adeguati.

(3) Le modifiche apportate alle detrazioni applicabili ai contingenti di sgombro per il 2023 continuerebbero a garantire che non siano superate le possibilità di pesca per tale specie in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1244 della Commissione, del 1º settembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2020 e il 2023 (GU L 286 del 2.9.2020, pag. 9).

(4) È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Stock	Contingente iniziale 2009	Contingente 2009 modificato	Catture 2009 accertate	Differenza contingente-catture (superamento del contingente)	Detrazione 2013	Detrazione 2014	Detrazione 2015	Detrazione 2016	Detrazione 2017	Detrazione 2018	Detrazione 2019	Detrazione 2020	Detrazione 2021	Detrazione 2022	Detrazione 2023
MAC8C 3411	29 529	25 525	90 954	-65 429	100	100	100	5 544	6 283	4 805	7 762	3 328	5 544	5 544	267
ANE08 ([1])								3 696	4 539	2 853	3 696	3 696	3 696	3 696	180

([1]) Nel caso dell'acciuga, per "anno" si intende la campagna di pesca che ha inizio nell'anno in questione.»